



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"NICOLA DA GUARDIAGRELE"

Via G. Farina 1 – 66016 GUARDIAGRELE (CH)
Tel. 0871/82232

e-mail: chmm062004@istruzione.it - PEC: chmm062004@pec.istruzione.it
web: www.omnicomprensivoguardiagrele.edu.it



Distretto Scolastico n. 9 - Cod. Fiscale 80003660695
LICEO SCIENTIFICO, Via Grele 24/b Tel.- Fax 0871/809355
ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO E TECNOLOGICO,
Via Grele 24/a Tel.- Fax 0871/809301
SCUOLA SECONDARIA I GRADO, Via G. Farina 1 Tel. 0871/82232



REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA FRA IL DIRIGENTE SCOLASTICO E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE NECESSARI AD ASSICURARE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83;

VISTO l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca (da qui in avanti Accordo), sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021;

VISTO che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;

VISTO che, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi;

VISTO il protocollo di intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative siglato in data 23/02/2021;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

ai sensi del comma 3 art. 3 dell'Accordo del 02/12/2020

Art.1 – Prestazioni indispensabili

Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, come definiti dalla Legge 146/1990 e ss.mm. e dall'Accordo, con riferimento a questa istituzione scolastica, sono da considerare prestazioni indispensabili i seguenti servizi:

A. Istruzione Scolastica

a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;

a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, nei plessi ove funzionanti;

B. Igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone

b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;

C. Attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico

c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;

D. Erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento

d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

Art.2 – Contingenti di personale per garantire le prestazioni indispensabili

Le parti concordano di individuare i seguenti contingenti di personale e i seguenti criteri di individuazione, come indicato nella presente tabella:

| A. ISTRUZIONE | FIGURE PROFESSIONALI | NUMERO | CRITERI DI INDIVIDUAZIONE |
|---|---|---|---|
| a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini | Docente Collaboratore scolastico | Tutti i docenti del consiglio di classe interessato 1 collaboratore scolastico per l'apertura e la vigilanza dell'ingresso | Volontarietà e, in subordine, estrazione a sorte tra il personale in servizio |

| | | | |
|--|--|-----------------------------|--|
| finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità | Assistente amministrativo | 1 assistente amministrativo | Volontarietà e, in subordine, estrazione a sorte tra il personale in servizio eventuale altro criterio coerente con l'attribuzione dei compiti e delle mansioni al personale |
| B. IGIENE SANITA' ATTIVITA' ASSISTENZIALI | FIGURE PROFESSIONALI | NUMERO | CRITERI DI INDIVIDUAZIONE |
| b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; | Collaboratore scolastico (ai soli fini dell'accesso ai locali) | 1 collaboratore scolastico | Volontarietà e, in subordine, estrazione a sorte tra il personale in servizio |
| D EROGAZIONE ASSEGNI INDENNITA' | FIGURE PROFESSIONALI | NUMERO | CRITERI DI INDIVIDUAZIONE |
| d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. | DSGA e assistente amministrativo | | (in caso di assistente amministrativo) Volontarietà e, in subordine, estrazione a sorte tra il personale in servizio |

Art.3 – Operazioni di scrutinio ed esami finali – limite ore individuali

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera a) dell'Accordo Nazionale gli scioperi non potranno superare, nell'anno scolastico, il limite di 60 ore individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) nella scuola secondaria di primo e secondo grado, garantendo comunque, da parte del singolo docente, l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe.

Art. 4 – Comunicazione del personale in occasione dello sciopero

In occasione dello sciopero, il Dirigente scolastico invita il personale mediante pubblicazione sulla bacheca digitale in uso nella scuola a comunicare, tramite mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al riguardo.

Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua, anche sulla base della comunicazione resa dal personale, i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile. L'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore. I dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione saranno resi pubblici sul sito web dell'istituzione scolastica; sarà inoltre comunicata al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

Art. 5 – Comunicazione del Dirigente scolastico alle famiglie

Il Dirigente scolastico comunica alle famiglie, tramite registro elettronico o pubblicazione sul sito o per mezzo mail con invio massivo, almeno cinque giorni prima dello sciopero, le seguenti informazioni per consentire alle stesse la valutazione della possibile incidenza dello sciopero sul funzionamento dell'istituzione scolastica:

- a) indicazione delle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero, le motivazioni poste alla base della vertenza, unitamente ai dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di voti ottenuti dalle stesse OO.SS. in occasione delle ultime elezioni RSU nella scuola, nonché alle percentuali di adesione registrate, a livello di scuola, nel corso di tutte le astensioni proclamate scioperi proclamati nell'anno scolastico e in quello precedente, con indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;
- b) l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
- c) l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione sulla base delle comunicazioni rese dal personale e delle informazioni di cui alla lettera a).

Art. 6 – Periodi di franchigia

Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera f) dell'Accordo non possono essere proclamati scioperi nella istituzione scolastica:

- dall'1 al 5 settembre;
- nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

Art. 7 – Norme finali

Per quanto non definito nel presente Regolamento, si rinvia integralmente alle disposizioni della legge n. 146/1990 (come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83) e all'Accordo nazionale citato in premessa.

In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative di comparto, in ordine al presente Regolamento, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale come previsto dall'art. 11 (procedure di raffreddamento e conciliazione), comma 2, dell'Accordo citato in premessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Irma Nicoletta D'AMICO

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme collegate)